



REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG 231) E PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PPCT)**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 INTEGRATO AI
SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N.190**

E DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

UNI ISO 37001:2016

ALLEGATO O

Controllo del documento storico

<i>Revisioni</i>	<i>Data</i>	<i>Redatto:</i>	<i>Approvato:</i>
Prima emissione	16.12.2015	Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231 – RPCT	C.d.A. Delibera n. 149 del 16.12.2015

EMISSIONE E MODIFICHE			
<i>Revisioni</i>	<i>Data</i>	<i>Redatto:</i>	<i>Approvato:</i>
Rev. 01	29.01.2020	Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231	CdA Delibera n. 12 del 29.01.2020
Rev. 02	30.06.2021	Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231	CdA Delibera n. 78 del 30.06.2021
REV. 03	14.12.2023	Responsabile Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231	CdA Delibera n. 157 del 14.12.2023

INDICE

- 1. SCOPO**
- 2. DEFINIZIONI**
 - 2.1 SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI E SITUAZIONI SOTTOPOSTE A TUTELA**
 - 2.1.1 L'AMBITO SOGGETTIVO DI PROTEZIONE**
 - 2.2 SEGNALAZIONI ANONIME**
 - 2.3 ISTRUTTORE E AMMINISTRATORE DELLA PIATTAFORMA**
 - 2.4 SOGGETTI CUI E' CONSENTITO L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE**
- 3. INDICAZIONI OPERATIVE**
 - 3.1 COME SEGNALARE**
 - 3.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**
 - 3.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
- 4. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E SANZIONI NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA LE MISURE DI PROTEZIONE**
 - 4.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE, DEL FACILITATORE, DELLA PERSONA COINVOLTA E DELLE PERSONE MENZIONATE NELLA SEGNALAZIONE**
 - 4.2 TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORATIVE ADOTTATE DA ROMAGNA ACQUE IN RAGIONE DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA EFFETTUATA E LE CONDIZIONI PER LA SUA APPLICAZIONE**
 - 4.3 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA' RISPETTO ALLA RIVELAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI INFORMAZIONI**
 - 4.4 MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INSERITI IN UN APPOSITO ELENCO PUBBLICATO DA ANAC**
 - 4.5 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI**
- 5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**
- 6. SEGNALAZIONI ESTERNE ALL'ANAC E DIVULGAZIONI PUBBLICHE**
 - 6.1 SEGNALAZIONI "ESTERNE" ALL'ANAC**
 - 6.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA**
- 7. DISTRIBUZIONE E DIVULGAZIONE**

Premessa

Con la L. 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

La normativa relativa alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il c.d. *whistleblowing*, prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha subito varie modifiche: la prima, introdotta appunto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, è rimasta in vigore sino al 28 dicembre 2017; la seconda, decorrente dal 29 dicembre 2017, è stata introdotta con l'art. 1 della L. 30 novembre 2017, n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*. Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha quindi recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Così come precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee guida, approvate con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, *la nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.*

Le principali novità contenute nella nuova disciplina:

- i. la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- ii. l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- iii. l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- iv. la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- v. l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- vi. la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- vii. i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;

- viii. la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- ix. l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- x. la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/01 e L. 190/2012 adottato dalla Società ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed altre fonti, di seguito richiamate:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
- legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;
- delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»;
- direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»;
- regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» ;
- delibera ANAC n.311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Codice Etico; Codice di Comportamento e Piano Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quali parti integranti del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/01 e L. 190/2012 adottato dalla Società;
- UNI ISO 37001:2016.

ART. 1

SCOPO

Il presente regolamento descrive le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni verso Romagna Acque Società delle Fonti, inerenti la violazione del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali a protezione delle persone segnalanti ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 e il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

Le previsioni del presente regolamento sono parte integrante del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e della legge n. 190/2012.

ART.2

DEFINIZIONI

2.1 SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI E SITUAZIONI SOTTOPOSTE A TUTELA

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 24 del 2023, possono effettuare le segnalazioni di cui al presente regolamento :

- a) i dipendenti di Romagna Acque;
- b) i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività a favore di Romagna Acque
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore di Romagna Acque
- d) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso Romagna Acque

I predetti soggetti possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:

- prima dell'inizio del rapporto giuridico con Romagna Acque, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- in costanza del suddetto rapporto giuridico;
- successivamente alla conclusione del suddetto rapporto giuridico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

Il segnalante (c.d. *"Whistleblower"*) coincide quindi con la persona fisica che effettua una segnalazione o divulgazione pubblica di informazioni relative a violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

2.1.1 L'ambito soggettivo di protezione

Le misure di protezione si applicano al segnalante, in caso di segnalazioni interne (rivolte a Romagna Acque) o divulgazione pubblica delle violazioni, che deve rientrare tra i soggetti previsti dall'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 come sopra indicato.

Oltre al segnalante le misura di protezione si possono applicare, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.lgs. n. 24/2023) anche ai seguenti soggetti:

- il "facilitatore", inteso come persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Nel caso in cui la segnalazione venga presentata da un dipendente al proprio superiore gerarchico, tale segnalazione non può essere considerata di whistleblowing e quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023.

2.2 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e sono considerate nei procedimenti di vigilanza ordinari; se non circostanziate sono archiviate. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni. Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

2.3 RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE

"Responsabile della gestione della segnalazione", è la figura, nominata dal Consiglio di amministrazione di Romagna Acque, preposta al ricevimento, e alla gestione della segnalazione, nonché "Custode dell'Identità del segnalante".

"

Il Cda di Romagna Acque nella seduta del 14.12.2023 delibera n. 157 ha nominato nel ruolo di "Responsabile della gestione della segnalazione", il RPCT Stefania Greggi.

2.4 SOGGETTI CUI È CONSENTITO L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE

I soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nelle segnalazioni sono il RPCT e i componenti del suo Staff di supporto (attualmente non presente), debitamente e specificamente formato in materia. RPCT e i componenti dello Staff del RPCT sono autorizzati al trattamento dei dati personali riportati nelle segnalazioni, quali incaricati inseriti nel Registro dei trattamenti di Romagna Acque Società delle Fonti di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

ART.3

INDICAZIONI OPERATIVE

3.1 COME SEGNALARE

Le previsioni del D.lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, hanno introdotto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Possono infatti essere presentate le segnalazioni con le seguenti modalità:

- 1) attraverso apposito “canale interno” istituito da Romagna Acque;
- 2) attraverso il “canale esterno” rappresentato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito “ANAC”): è accordata preferenza ai canali interni di segnalazione in quanto, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal Legislatore, i segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso ANAC (sul punto si veda il par. 2.6);
- 3) attraverso la divulgazione pubblica. Anche in tal caso è necessario che ricorrano particolari condizioni (sul punto si veda il par 6.2).

Resta fermo il dovere del segnalante di effettuare una denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi in cui il diritto dell’Unione o nazionale impongano al segnalante stesso di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell’ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

Lo strumento che il Legislatore ha indicato in via privilegiata per l’inoltro delle segnalazioni è il **canale interno**.

Questo genere di segnalazioni in Romagna Acque può essere effettuato:

- Con modalità informatiche (piattaforma Legality Whistleblowing- Segnalazioni illecite di Digital PA) sia in forma scritta che vocale; con tali modalità il soggetto segnalante può inviare una segnalazione in modalità riservata registrandosi al sistema per l’invio di una segnalazione nominativa, oppure in modalità anonima, inviando una Segnalazione senza registrazione e identificazione. Nella segnalazione riservata il nome del soggetto segnalante è conosciuto, ma l’RPCT tratta la segnalazione in maniera riservata senza rivelare l’identità del segnalante. Il divieto di rivelare l’identità del segnalante è garantito nei casi e secondo i termini previsti dal decreto. Nella segnalazione “anonima”, le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili. Resta inteso che in tal caso saranno trattate al di fuori della tutela prevista dal presente Regolamento, come precisato al par.2.2.

Per la segnalazione vocale dalla medesima piattaforma informatica si deve selezionare la funzione “vocale” e seguire le indicazioni riportate; anche per tale modalità è prevista la forma “anonima”.

In ogni caso quando viene inviata una segnalazione vocale, il responsabile della gestione della segnalazione riceve una registrazione audio con voce distorta, al fine di evitare il riconoscimento del segnalante.

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dal suo esterno. **Per avere massima garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante si consiglia di accedere per l'invio delle segnalazioni utilizzando UN PROPRIO DISPOSITIVO PERSONALE AL DI FUORI DELLE SEDI DI ROMAGNA ACQUE.**

L'accesso alla piattaforma informatica per la segnalazione è reso disponibile attraverso il sito web istituzionale della Società, nella sezione “società trasparente-altri contenuti-prevenzione della corruzione-segnalazione illeciti” al link <https://societatrasparente.romagnacque.it/amm-trasparente/segnalazione-illeciti/>

Per il buon esito di tale modalità il dispositivo usato dal segnalante deve possedere le opportune caratteristiche, quali ad es. il microfono e le autorizzazioni del sistema operativo, ecc. .

- In modalità **cartacea**, tramite posta ordinaria (preferibilmente raccomandata con avviso di ricevimento) o il servizio di posta interna. In questo caso va compilato il modulo di segnalazione (allegato “Modulo per la segnalazione in modalità cartacea”) e vanno indicati tutti gli elementi essenziali sopra riportati o comunque utili per procedere a verifiche e controlli.

Questa modalità richiede l'adozione di ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali, anche in caso di apertura accidentale. E' infatti necessario che vengano utilizzate **tre buste chiuse**:

- **la prima** con i dati identificativi del segnalante (proprie generalità- PARTE I) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (Busta 1);
- **la seconda** con la segnalazione attraverso la compilazione del modulo “Segnalazione cartacea dlgs 24 2023” al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa (Busta 2);
- **la terza** contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura “**riservata personale al RPCT di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Piazza Orsi Mangelli 10 -47122**”, senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati.

La segnalazione verrà acquisita al protocollo riservato di Romagna Acque. Tale modalità, peraltro, non garantisce lo stesso livello di protezione dei dati trasmessi attraverso la piattaforma informatizzata (modulo on line).

- in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (7 giorni, fatti salvi i casi di maggiore urgenza indicati dal segnalante), attraverso la fissazione di un incontro diretto con RPCT mediante i recapiti indicati sul sito istituzionale della Società, nella sezione “società trasparente-altri contenuti-prevenzione della corruzione-segnalazione illeciti”.

3.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni di cui al presente regolamento hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti e che ledendo l'interesse pubblico o l'integrità di Romagna Acque, con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del precedente art. 2.1.

Le tipologie di violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) sono quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 24 del 2023, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, in particolare di violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Romagna Acque.

A titolo esemplificativo le segnalazioni possono avere ad oggetto:

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.231/2001
3. Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'Ente
4. Illeciti derivanti dalle Unione o nazionali, tra i quali in particolare:
 - a. appalti pubblici
 - b. servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti
 - d. sicurezza dei trasporti
 - e. tutela dell'ambiente
 - f. radioprotezione
 - g. sicurezza degli alimenti
 - h. salute pubblica, protezione dei consumatori
 - i. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
5. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
6. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione.

La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie. Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate tali da consentire la comprensione dei fatti, non possono essere presi in considerazione eventi non verificabili ovvero corredati da documentazione non appropriata o inconferente. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività che non comportino la violazione di disposizioni normative nazionali o europee.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività che non comportino la violazione di disposizioni normative nazionali o europee.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 24 del 2023, la segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con l'Ente ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate. Restano ferme le esclusioni e l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 2 e 3 del citato decreto.

3.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni è il RPCT. Le segnalazioni sono indirizzate dal sistema al RPCT che riceve, nel caso si tratti di una segnalazione tramite piattaforma Legality Whistleblowing- Segnalazioni illeciti di Digital PA un messaggio via e-mail

Il RPCT esamina tempestivamente, comunque entro 7 gg. il contenuto della segnalazione, della documentazione, eventualmente ricevuta, e delle eventuali integrazioni presentate dal segnalante, in epoca successiva, ne valuta il contenuto verificando innanzitutto la sua pertinenza con le attività inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Il RPCT verifica la necessità di coinvolgere nella gestione della segnalazione l'Organismo di Vigilanza (OdV) anche al fine di una valutazione congiunta della rilevanza dei fatti per la prevenzione di reati ai sensi del D.lgs. n. 231/01, ferma restando la tutela della riservatezza del segnalante.

Per verificare la fondatezza della segnalazione il RPCT può chiedere al segnalante ulteriori informazioni.

Il RPCT svolge le verifiche di sua competenza, all'esito delle quali, ove emerga l'infondatezza della segnalazione ovvero l'insufficienza degli elementi di fatto segnalati per procedere, ne dispone l'archiviazione.

Il RPCT procede all'archiviazione delle segnalazioni nei casi di:

- a) manifesta mancanza di violazioni di norme nazionali o comunitarie;
- b) manifesta incompetenza di Romagna Acque sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione;
- e) finalità palesemente emulativa;
- f) accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- g) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte censurabili;
- h) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

All'esito delle attività svolte, ove emerga la necessità di adottare provvedimenti atti a reprimere condotte contrarie alle disposizioni vigenti o prevenire altre violazioni, il RPCT trasmette alla funzione competente un resoconto dei fatti accertati. È fatta salva la facoltà o il dovere di denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

La Direzione Generale, o la diversa funzione aziendale a ciò deputata, adottano, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, le iniziative necessarie ad assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionali ed eque rispetto ai fatti accertati, tenendo conto di quanto previsto dal

Codice Etico, dal Codice di Comportamento, dal Sistema Disciplinare e dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/01 e L90/2012, dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti e/o da accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

La persona segnalante va informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

ART.4

PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E SANZIONI NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA LE MISURE DI PROTEZIONE

Verso coloro che segnalano, effettuano una divulgazione pubblica o una denuncia di violazioni, le disposizioni vigenti prevedono un preciso sistema di tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante, ovvero a coloro che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o di particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

In particolare il sistema di protezione previsto dal D.lgs. n. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

4.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE, DEL FACILITATORE, DELLA PERSONA COINVOLTA E DELLE PERSONE MENZIONATE NELLA SEGNAZIONE

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

I dati personali del segnalante verranno trattati da Romagna Acque secondo quanto indicato nell'informativa privacy riportata nel portale delle segnalazioni predisposto da Romagna Acque e redatta ai sensi dell'Art. 13 Regolamento UE 2016/679 e succ. mod. di legge.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso la modalità previste dal presente regolamento: piattaforma informatica resa disponibile, ovvero su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. La Legge prevede espressamente due casi nei quali, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- i. nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- ii. nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

4.2 TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORATIVE ADOTTATE DA ROMAGNA ACQUE IN RAGIONE DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA EFFETTUATA E LE CONDIZIONI PER LA SUA APPLICAZIONE

Le norme vigenti prevedono, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti ma anche in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

Sono considerati atti che possono avere natura ritorsiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito indicati:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di collaborazione (servizi/forniture/lavori) a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono incluse nella disciplina di protezione anche le ritorsioni “solo tentate o minacciate”.

la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

4.3 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ RISPETTO ALLA RIVELAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI INFORMAZIONI

Il segnalante non è perseguibile per i reati di seguito indicati nei casi di diffusione di informazioni protetta dalla normativa sul whistleblowing:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La causa oggettiva di esclusione opera solo nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- i. occorre che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- ii. occorre inoltre che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti (D.lgs. n. 24/2023) al fine di poter beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla Legge).
- iii. L'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, si estende anche ai comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

4.4 MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INSERITI IN UN APPOSITO ELENCO PUBBLICATO DA ANAC

ANAC ha stipulato convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta.

4.5 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI

La Legge prevede che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla normativa sul whistleblowing non siano valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, co.4, del codice civile (vale a dire davanti al giudice, in sede sindacale, ecc.).

ART.5

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e la documentazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 24 del 2023 sono conservate, ai sensi della medesima disposizione, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE).

ART.6

SEGNALAZIONI ESTERNE ALL'ANAC E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Oltre alle segnalazioni interne la normativa vigente disciplina ulteriori modalità di segnalazione attraverso il c.d. canale esterno, vale a dire l'ANAC e la divulgazione pubblica. La possibilità di accedere a tali canali di segnalazione è vincolata alla sussistenza di precise condizioni indicate dal Legislatore.

6.1 SEGNALAZIONI "ESTERNE" ALL'ANAC

Le segnalazioni inviate direttamente all'ANAC (attraverso il c.d. "canale esterno") vengono gestite, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso al "canale esterno" presso ANAC è consentito esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo presso l'Ente interessato dalla segnalazione o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure essa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'ANAC sono disciplinate dalle Linee Guida adottate dall'Autorità cui si fa rinvio (cfr. Parte Seconda delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023).

6.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione per il soggetto segnalante (e gli altri soggetti tutelati) è riconosciuta in caso di divulgazione pubblica esclusivamente se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui l'ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

ART. 7 DISTRIBUZIONE E DIVULGAZIONE

Il presente regolamento è consultabile attraverso il portale intranet della Società disponibile da qualsiasi postazione di lavoro collegata al sistema informatico di Romagna Acque e dal sito internet istituzionale.

Romagna Acque promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet) per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo.